

N. 9415/15 R.G. notizie di reato
N. 6346/15 R.G. G.I.P.

N. 134/16 Reg. Sent.

Data del Deposito 11/2/16
Data di Irrevocabilità: _____

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Reg. Rec. Crediti

Iscrizione al SIC il _____

Orfede

84



TRIBUNALE DI MONZA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari dott. Emanuela CORBETTA
all'udienza in camera di consiglio del 11/02/2016 ha pronunciato e pubblicato, mediante
lettura del **dispositivo**, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

nato a _____
avv. Alessandra Nucci in Monza via XX Settembre n. 12;

t. dom. presso lo studio dell'

presente

difeso dall' avv. Alessandra Nucci del foro di Monza

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 572 C.P., perché maltrattava la convivente I
percuotendola in almeno due occasioni anche con schiaffi al volto, minacciandola ed
ingiuriandola di frequente con espressioni quali "puttana" e, in data 29/3/2015,
impugnando un coltello da cucina e dicendole "hai paura, eh?", pedinandola infine il
21/9/2015 e nella medesima data provocandosi volontariamente lesioni personali con un
coltello ("amputazione della falange distale del dito medio, duplice ferita fdt sull'indice con
subamputazione"), e tenendo analoghe condotte.

In Desio dal settembre 2015 e con permanenza attuale.

Con la recidiva specifica.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: anni 1 mesi 4 di reclusione

8

Il Difensore: assoluzione ex art. 530 c. 1 o 2 c.p.p., in subordine derubricazione ex artt. 581, 612 c.p. con declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, in subordine minimo della pena, concessione delle circostanze attenuanti generiche.

MOTIVAZIONE

A seguito di emissione di decreto di giudizio immediato per il reato contestato in epigrafe, l'imputato chiedeva e otteneva di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, rilasciando spontanee dichiarazioni.

Dagli atti di indagine, utilizzabili in ragione del rito, emerge che il presente procedimento tra origine da un intervento effettuato il 21 settembre 2015 dai CC di Desio presso l'abitazione di B. in quanto l'imputato, ex convivente, si era volontariamente amputato la falange del dito medio con un coltello da cucina, quale "prova d'amore" nei confronti della p.o.

Riferiva costei agli operanti di avere convissuto con l'imputato dal marzo 2014 all'agosto 2015 (periodo non oggetto dell'imputazione il cui arco temporale parte dal 15 settembre 2015). Dal settembre 2014 erano cominciati degli screzi tra i conviventi, a causa della crescente irritabilità di C. a seguito della scoperta di essere affetto da cirrosi epatica. In particolare, costui frequentemente la ingiuriava e nel settembre 2014 l'aveva colpita con uno schiaffo al volto, mentre il 29.3.2015, sempre colpendola, al volto le aveva provocato un ematoma (non refertato, ma fotografato dalla p.o.) e l'aveva minacciata con un coltello.

La degenerazione dei rapporti aveva indotto la B. a presentare un esposto ai Carabinieri del seguente tenore "a causa di incomprensioni caratteriali io non intendo più portare avanti questa relazione e, dopo avere manifestato questa mia volontà al C., chiedendogli pure di lasciare l'abitazione, questi non intende in nessun modo andare via". L'occasionalità delle aggressioni fisiche e il tenore dell'esposto, indice di incompatibilità di caratteri, più che di vessazioni e di prevaricazioni, inducono a ritenere insussistente il reato ex art. 572 c.p. per i fatti fino all'agosto 2015 peraltro, si ripete, esulanti dall'imputazione.

Con l'allontanamento della p.o. dalla comune abitazione, incapace di rassegnarsi alla cessazione della relazione sentimentale, aveva preso a seguirla e ad aspettarla nei luoghi dalla stessa frequentati. Tra l'altro, il 23 settembre incrociandola o a bordo della propria autovettura, l'aveva minacciata simulando il gesto di una croce, il 1.10.2015 l'aveva attesa presso lo studio medico dove B. si era recata ed, avvicinatola, le aveva detto "corri, corri che tanto ci vediamo al cimitero".

Questo fino al 5 ottobre 2015, data in cui era eseguita nei confronti dell'imputato misura cautelare della custodia in carcere (deve, pertanto, escludersi la permanenza contestata, poiché non vi è evidenza che da quella data l'imputato abbia più avuto contatti con la p.o.).

Nel corso dell'udienza, ridimensionando gli addebiti e giustificandoli con incomprensioni reciproche, spiegava che i rapporti con la sua ex convivente erano peggiorati a causa della scoperta della sua malattia.

I fatti commessi nel breve periodo di contestazione sono astrattamente tipici del reato ex art. 612 bis c.p. in quanto più che manifestazione di sistematico disprezzo della dignità

86

della p.o. e di spirito vessatorio, appaiono conseguenza di mancata rassegnazione della cessazione della relazione sentimentale e finalizzati a "punire" la p.o. attraverso atti persecutori finalizzati ad incutere alla stessa timore per la decisione presa.

La mancanza di querela comporta, peraltro, la riqualificazione del reato ex art. 612 c. 2 c.p. Indubbia è infatti, la gravità delle minacce sia per la natura delle stesse, sia in quanto l' imputato ha dimostrato di potere esercitare una non comune violenza pur se, il 21 settembre, rivolta verso se stesso.

Non si ravvisano argomenti utili per la concessione delle circostanze attenuanti generiche anche in ragione del grave precedente penale comportante violenza alla persona.

Va esclusa la contestata recidiva, avendo l' imputato ottenuto la riabilitazione.

Applicati i criteri di cui all' art. 133 c.p. pena congrua risulta essere quella di mesi 4 di reclusione: p.b. mesi 4 di reclusione, aumentata per la continuazione a mesi 6, ridotta alla pena finale per il rito. Alla condanna segue l' obbligo del pagamento delle spese processuali.

La totale incapacità di autocontrollo dell' imputato dimostrata dai comportamenti violenti dallo stesso tenuti nel corso degli anni non consentono alcuna prognosi favorevole sul suo comportamento futuro al fine della concessione della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Applicati gli artt. 438 e segg. c.p.p., 533 e segg. c.p.p.,

DICHIARA

colpevole del reato a lui ascritto e lo

CONDANNA

alla pena di mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali

Motivazione riservata nel termine di 30 giorni.

Monza, il 11/02/2016

Il Giudice per le Indagini Preliminari
dott. Emanuela CORBETTA

Depositata in cancelleria il

16/2/16

Il Cancelliere B3
Marzia GIAMBERTONE

DISPONE LA CONFISCATA E LA DISTINZIONE DI QUANTO IN EQUO

10/2/16

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott.ssa Emanuela Giovanna CORBETTA